

# **DAL 4 FEBBRAIO NUOVE FASCE DI REPERIBILITA' PER LE VISITE FISCALI**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20.01.2010 il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009 n. 206 che interviene nuovamente sulla determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di malattia.

**Le nuove disposizioni entrano in vigore il 4 febbraio 2010.** La nuova reperibilità andrà dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00, per un totale di 7 ore mentre fino al 3 febbraio restano valide le "vecchie" fasce di reperibilità articolate su 4 ore giornaliere dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17,00 alle 19,00.

Saranno esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti le cui assenze per malattia dipendano da una delle seguenti cause:

- a) *patologie gravi che richiedono terapie salvavita;*
- b) *infortuni sul lavoro;*
- c) *malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;*
- d) *stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;*

Saranno esclusi anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato; quindi viene chiarito definitivamente che non può essere fatta più di una visita fiscale per certificato medico presentato!!!

**UFFICIO STUDI SULPM**

**Decreto Presidente Consiglio Ministri 18/12/2009 n. 206** (G.U. 20/1/2010 n. 15)  
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia

**Articolo 1** 1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

**Articolo 2** 1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) *patologie gravi che richiedono terapie salvavita;*
- b) *infortuni sul lavoro;*
- c) *malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;*
- d) *stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.*

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.